



COMUNE DI PALAU
PIAZZA POPOLI D'EUROPA N. 1
PALAU (SS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 23 del 17 novembre 2025

Il Revisore dei Conti del Comune di Palau, nella persona della Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, n. 3, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2516 del 12 novembre 2025 avente ad oggetto "COSTITUZIONE DI DUE SOCIETÀ IN HOUSE A TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE DENOMINATE RISPETTIVAMENTE PORTO PALAU SRL E PALAU SERVIZI TURISMO SRL - MOTIVAZIONE RAFFORZATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 4 DEL TUSP".

Premesso che:

- il revisore è tenuto a rilasciare, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n.3, del Tuel, un parere obbligatorio in relazione alle proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni da parte dell'ente, verificando, in particolare, con riferimento all'attività svolta dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente locale, la ricorrenza, in concreto, di un rapporto di indispensabilità o in sostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale secondo quanto previsto dall'art.4, c.1, del Tusp (principi 10.5.3 e 10.5.5).

Considerato che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/05/2025 è stata approvata la costituzione di due società in house, Palau Porto S.r.l. e Palau Servizi Turismo S.r.l.;
- con riferimento alla suddetta deliberazione, in data 15 aprile 2025 è stato espresso il parere n. 11, con riserva, nel quale sono state evidenziate una serie di criticità per le quali si rimanda al parere stesso.

La documentazione relativa alla costituzione delle società è stata trasmessa alla Corte dei Conti, la quale, con le deliberazioni n. 107/2025/PASP e n. 108/2025/PASP, ha espresso parere **negativo**.

Richiamato l'articolo 5 comma 4 del Testo unico sulle società partecipate che dispone *"tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l'amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a "motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"*;

L'Amministrazione comunale ha fornito ulteriori documenti e argomentazioni a supporto della costituzione delle società, richiedendo un nuovo parere del revisore.

Esaminata tutta la documentazione agli atti ed in particolare.

- 1) Istruttoria e parere motivato sull'affidamento alle due nuove società in house;
- 2) Riscontro osservazioni Corte dei Conti Porto Palau S.r.l.
- 3) Riscontro osservazioni Corte dei Conti Servizi Turismo S.r.l.;

Il revisore ha provveduto ad esaminare tutta la documentazione prodotta e da tale analisi è emerso che la stessa è completa dal punto di vista normativo, con un richiamo dettagliato al quadro legislativo nazionale ed europeo, offre una valutazione chiara delle diverse modalità di gestione delle attività (in house, mista o società privata), motivando la scelta dell'affidamento in house e gli obiettivi perseguiti dall'ente. Inoltre, per entrambe le società vengono riportati dati economico-gestionali relativi a incassi, investimenti e personale, consentendo di comprendere l'assetto operativo previsto.

Permane, tuttavia, una criticità rilevante, rappresentata dall'assenza di una comparazione economico-finanziaria analitica tra i costi e i ricavi delle società in house e quelli derivanti dall'eventuale affidamento a soggetti privati, condizione essenziale per valutare la reale convenienza dell'operazione per l'ente.

Con riferimento alla concessione relativa alla gestione del porto, punto evidenziato dalla Corte dei Conti, si segnala che ad oggi non è garantito il rinnovo della concessione da parte della Regione, circostanza che determina una situazione di incertezza rilevante circa la continuità giuridica ed economica dell'attività, la sostenibilità e la stessa sopravvivenza della società, nel caso in cui la concessione non venisse confermata o fosse rilasciata a soggetti terzi, con possibili ripercussioni anche sul bilancio dell'ente socio.

Alla luce di quanto sopra:

- permangono incertezze significative sulla sostenibilità economica complessiva;
- si raccomanda la ripresentazione del progetto alla Corte dei Conti, accompagnata da:
 - analisi economico-finanziaria dettagliata e verificabile;
 - comparazione tra opzioni di gestione interna ed esternalizzazione;
 - valutazione dei rischi legati al mancato rinnovo della concessione del porto.

Si evidenzia che il proseguimento della costituzione delle società senza i necessari approfondimenti e senza il nuovo parere della Corte dei Conti espone l'ente a potenziali responsabilità amministrative e contabili.

Preso atto del parere negativo di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Richiamato il Testo Unico sulle Società Partecipate (D.lgs. 175/2016).

Visto il d.lgs. n. 267/2000.

Visto il d.lgs. n. 118/2011.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

tutto ciò premesso

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche effettuate, **esprime parere negativo** alla costituzione delle società in house nelle condizioni attuali, sottolineando la necessità di ulteriori approfondimenti economico-finanziari e della rappresentazione alla Corte dei Conti, al fine di garantire legittimità, trasparenza e sostenibilità dell'operazione, nonché per prevenire eventuali potenziali rilievi successivi.

Il Revisore Unico
Clementina Di Pellegrini
(firmato digitalmente)